



# Tribunale di Pavia

CONV. NR. PROV. PRES 12/18

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Addi 14 del mese di Maggio anno duemiladiciotto alle ore 10  
in Pavia Piazza del Tribunale 1 presso il Palazzo di Giustizia

Ai sensi degli artt. 186, comma 9 bis, del D. Lgs. N. 285/1992 (modificato dalla L. n. 120/2010) e 54 del D.Lgs. n. 274/2000

TRA

Il Tribunale di Pavia, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Annamaria Gatto domiciliata per la carica presso il Tribunale di Pavia

E

Il Comune di Bosnasco (PV) rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Flavio Vercesi nato a Broni (PV) il 3 settembre 1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Bosnasco, con sede in via Groppallo n. 19, in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

- L'art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs 285/1992 (modificato dalla L. 120/10) stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella di lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs n. 274/2000, stabilisce che la suddetta attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il

Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che il Comune di Bosnasco con deliberazione di Giunta Comunale nr. 36 in data 27/04/2018 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

Il Comune di Bosnasco consente fino a un numero massimo di tre soggetti condannati per le violazioni previste dall'art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 285/2000 (guida sotto l'influenza dell'alcool) di effettuare lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

~~Il Comune di Bosnasco specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività consiste nella pulizia straordinaria di strade, piazze e marciapiedi, delle aree verdi attrezzate, dei giardini e parchi gioco, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05/04/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 28 agosto 2000 nr. 274", ha a oggetto le prestazioni di cui alla lettera d) del medesimo articolo 1.~~

### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con il provvedimento con il quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### Art. 3

Il Comune di Bosnasco individua per le prestazioni, di cui alla lettera a) e d) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, e in particolare per: la pulizia di strade e piazze e la manutenzione del patrimonio pubblico (compresi cimitero, aree verdi attrezzate, giardini e parchi gioco);

individua il responsabile del Servizio Territorio, ing. Maurizio Bisi, quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e impartire le relative istruzioni e controllarne l'esatta esecuzione in conformità a quanto disposto dal giudice.

Il Comune di Bosnasco si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Bosnasco si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Bosnasco si impegna altresì a che i condannati possano fruire del ~~trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse~~ condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Bosnasco di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Bosnasco l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative di condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale a esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione rimane nella cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 4 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Tribunale di Pavia  
Il Presidente del Tribunale  
Dr.ssa Anna Maria CATTO



Per il Comune di Boscasco  
Prov. di Pavia

